

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

14 aprile 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE
Mariagrazia PELLERINO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI
- Giuliana TEDESCO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. APPENDICE CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90.

Proposta del Sindaco Fassino
e dell'Assessore Passoni.

premessi che:

Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari*” ha introdotto rilevanti novità in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni, modificando il quadro di regolamentazione della disciplina della relativa spesa pubblica nell’ottica di un contenimento delle risorse.

Tra le modifiche introdotte rientrano quelle inerenti la revisione della disciplina degli onorari professionali per le avvocature degli Enti pubblici.

In particolare, l’art. 9 del D.L. 90/2014 – così come integralmente riformulato in sede di conversione – ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- l’obbligo di disciplinare la materia con appositi regolamenti locali la cui mancata adozione condiziona la possibilità della corresponsione dei compensi introitati dalla parte avversa soccombente;
- il computo dei compensi professionali corrisposti agli avvocati, a qualsiasi titolo, ai fini della quantificazione del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti pubblici, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione;
- la specifica previsione di criteri di riparto dei compensi professionali tra gli avvocati “*in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali*” nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, nonché di “*criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale*”;
- il divieto di corresponsione di compensi in misura superiore al trattamento economico complessivo spettante al singolo avvocato;

Dato atto che:

L’art. 23 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza disciplina l’attività e la gestione dell’Avvocatura comunale nel rispetto del proprio regolamento e della legge professionale forense deve pertanto essere integrato, nel rispetto delle innovazioni normative introdotte dall’art. 9 del D.L. 90/2014, con apposita Appendice, recante: a) specifico riferimento al rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa nella quantificazione e nelle modalità di ripartizione dei compensi professionali riconosciuti agli avvocati; b) specifica previsione che disciplini i criteri di assegnazione agli avvocati dell’Avvocatura comunale, degli affari consultivi e contenziosi; c) apposita disposizione che preveda criteri oggettivamente

misurabili e rappresentativi del rendimento individuale sulla base dei quali provvedere alla suddivisione degli onorari introitati dalla parte avversa soccombente.

Considerato che

Gli artt. 37 del CCNL 23 dicembre 1999 per la dirigenza e l'art.27 del CCNL 14 settembre 2000, nonché l'art. 15 del CIA per la Dirigenza del Comune di Torino prevedono che i compensi professionali vengano determinati secondo i principi di cui al R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e che, a seguito dell'abrogazione di tale legge, il rinvio debba ora intendersi riferito all'art.23 della Legge professionale Forense del 31 dicembre 2012, n. 247 e al *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.3.2014, n. 55 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni”*.

Dato atto che:

Il testo da allegare in appendice al *“Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza”* recante i *“Criteri per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi e per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell'avvocatura comunale ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114”* è stato sottoposto e condiviso dalle Organizzazioni Sindacali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, l'Appendice al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, allegato al presente provvedimento (**all. 1**), che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Piero Franco Rodolfo Fassino

L'Assessore al Personale
Gianguido Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Organizzazione
Emilio Agagliati

Il Direttore
Servizio Centrale Avvocatura
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 17 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Carla Piccolini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015.
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 aprile 2015.